

TI_GERICHTE 90.2018.13 vom 29. November 2018

TI Tribunale d'appello, 2018-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2018.13

FR: TI_GERICHTE 90.2018.13 du 29 novembre 2018

IT: TI_GERICHTE 90.2018.13 del 29 novembre 2018

Regeste

Variante di piano regolatore - decisione di approvazione sospesa su alcuni aspetti

Erwägungen

E. 19

aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.4). Di principio, è sufficiente che il ricorrente abbia un interesse degno di protezione all'immediata modifica o all'annullamento della decisione impugnata. Il pregiudizio può anche essere di mero fatto (cfr. citato Messaggio, pag. 1985 seg. ad 2.4; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus 1985 seg. ad art. 2.4; Felix Uhlmann/Simone Wälle-Bär, in Bernhard Waldmann /Philippe Weissenberger [curatori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad art. 46 n. 4 segg.; Martin Kayser, in Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [curatori], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 46 n. 10 segg.; cfr. anche Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa, Lugano 1997, ad art. 44 LPamm n. 2d e 3). Non basta comunque che il ricorrente intenda semplicemente evitare un rincaro o uno svantaggio, da un punto di vista economico, legato al prolungarsi della procedura (cfr. DTF 136 II 165 consid. 1.2.1., 133 V 477 consid. 5.2.1.; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 7; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 13). L'art. 66 cpv. 2 lett. b LPamm presuppone invece che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Uhlmann/Wälle-Bär, op. cit., ad art. 46 n. 19; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 18). Richiede inoltre - cumulativamente - che l'emanazione della decisione consenta di evitare una procedura probatoria defatigante e dispendiosa (cfr. citato Messaggio, pag. 1986 ad 2.4; Kayser, op. cit., ad art. 46 n. 17, 19 e 20). 2.4. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha sospeso l'approvazione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10 (p.to n. 2 del dispositivo) si configura quale decisione incidentale, assumendo una chiara funzione preparatoria, volta all'emanazione di quella finale. Essa, pertanto, non rientra tra quelle che possono essere impugate a questo stadio della procedura. È infatti evidente che la decisione in parola si limita a decretare l'inizio di una fase nella quale il Governo intende aspettare il completamento degli atti necessari (o ritenuti tali) per permettergli di decidere sulla variante (presentazione da parte del Comune di un calcolo del fabbisogno dei posteggi pubblici). Concretamente, poi, il ricorrente non sostiene - e tantomeno dimostra - che la decisione impugnata gli causi un danno che non potrebbe essere completamente eliminato attraverso l'ottenimento di una decisione finale a lui favorevole. Sotto questo profilo il suo ricorso si avvera pertanto irricevibile. 3. 3.1. Nella misura in cui RI 1 si aggrava piuttosto contro la reiezione del suo ricorso da parte del Consiglio di Stato, ribadendo la sua richiesta

relativa al mantenimento degli attuali posteggi che insistono su Piazza Maggiore, non si può invece fare a meno di osservare come la decisione impugnata presenti un'evidente contraddizione. Da un lato, il Governo ha risolto di sospendere l'approvazione in merito alla capienza dei posteggi P1, P4 e P10 in attesa della presentazione del calcolo del fabbisogno da parte del Comune (cfr. supra, consid. C), nell'ambito del quale dovrà essere fornita anche un'adeguata risposta per i posteggi su Piazza Maggiore (pag. 10); dall'altro, ha tuttavia evaso direttamente il ricorso di RI 1, respingendolo, sebbene dalla motivazione (ancorché non del tutto chiara e lineare) emerge che la pertinenza e capienza del postulato vincolo di posteggio su Piazza Maggiore dovrebbe comunque essere giustificata dal calcolo del fabbisogno (pag. 10).

3.2. In queste circostanze, coerentemente con il p.to n. 2 del dispositivo e la motivazione della decisione, anche l'evasione del ricorso dell'insorgente avrebbe dovuto essere sospesa, siccome prematura. Premesso come gli stalli in questione siano attualmente soltanto "tollerati" dal Comune (cfr. risposta del Comune davanti al Consiglio di Stato, pag. 3), l'aspetto relativo alla loro necessità ed eventuale consolidamento nel piano regolatore deve infatti ancora essere approfondito nell'ambito dell'accertamento che il Comune è stato chiamato a trasmettere al Governo, affinché quest'ultimo possa emanare la propria decisione (cfr. supra, consid. C). Procedura da cui non vi è ragione di estromettere prematuramente l'insorgente, al quale verrebbe altrimenti preclusa pure la facoltà di eventualmente insorgere contro la decisione che il Governo dovrà rendere sulle parti sospese.

4. 4.1. Per tutti questi motivi, nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Il p.to n. 3 del dispositivo della decisione impugnata viene modificato nel senso che l'evasione del ricorso di RI 1 viene sospesa e avverrà nell'ambito della decisione che il Governo è chiamato a rendere sulla capienza dei posteggi P1, P4 e P10. Gli atti vengono di conseguenza ritornati al Consiglio di Stato.

4.2. Secondo la giurisprudenza il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per procedere a complementi istruttori, con esito aperto, comporta che chi ricorre venga considerato vincente (STA 52.2016.438/440 del 5 aprile 2018 con rinvio a STF 2C_559/2015 del 31 gennaio 2017 consid. 6.1.). Il Comune, soccombente, è comunque dispensato dal versamento della tassa di giustizia (art. 47 cpv. 6 LPAmM). In assenza di parti vincenti patrocinata, nemmeno si pone il quesito delle ripetibili (art. 49 LPAmM). Per questi motivi, dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza: 1.1. Il p.to n. 3 del dispositivo della risoluzione del 2 maggio 2018 viene annullato e riformato come segue: "I ricorsi sono decisi come indicato in calce ai rispettivi considerandi, ad eccezione del ricorso di RI 1, la cui evasione viene sospesa e avverrà nell'ambito della decisione che sarà resa in base al p.to n. 2 del dispositivo". 1.2. Gli atti vengono ritornati al Consiglio di Stato.
2. Non si preleva la tassa di giustizia. Al ricorrente dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato quale anticipo per le presunte spese processuali. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente

La

vicecancelliera